

16 AGO. 2022

N.R.G. 18808/2016

AULA 'B'

REGISTRAZIONE - ESENTE SOGLI - ESENTE SOGLI



24812/22

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. UMBERTO BERRINO - Presidente -

Dott. ROSSANA MANCINO - Consigliere -

Dott. GABRIELLA MARCHESE - Rel. Consigliere -

Dott. DANIELA CALAFIORE - Consigliere -

Dott. LUIGI CAVALLARO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 18808-2016 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della (omissis) S.P.A. - (omissis) (omissis)

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati (omissis) , (omissis) , (omissis)

Omissa pronuncia istanza ex art. 295 c.p.c. Vizio ex art. 112 c.p.c.

R.G.N. 18808/2016

Cron. 24812

Rep.

Ud. 03/03/2022

CC

2022

768

(omissis), (omissis) , (omissis) , (omissis)
(omissis) ;

- **ricorrenti** -

contro

(omissis) SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in (omissis)
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)
(omissis), rappresentata e difesa dall'avvocato
(omissis) ;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 148/2016 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/01/2016 R.G.N.
4967/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 03/03/2022 dal Consigliere Dott.
GABRIELLA MARCHESE.

FATTO

RILEVATO CHE:

1. la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha condannato l'Inps al pagamento, in favore dell'odierna società controricorrente, di euro 33.751,00 oltre interessi legali dal 20 maggio 2008 al saldo; ha dichiarato,



invece, cessata la materia del contendere per la domanda di pagamento di euro 3.201,61;

2. per quanto solo rileva in questa sede, la Corte di appello ha osservato che il credito opposto in compensazione dall'Inps non era né certo, né liquido sicché non poteva operare la compensazione giudiziale ex art. 1243 cod.civ. A tale riguardo, ha rilevato che la sentenza accertativa del credito da compensare era stata impugnata in cassazione ed il giudizio era pendente;

3. avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione l'Inps, anche nella qualità indicata in epigrafe, con un unico motivo, cui ha resistito, con controricorso, la società in epigrafe;

DIRITTO

CONSIDERATO CHE:

4. con l'unico motivo di ricorso, l'INPS ha dedotto -ai sensi dell'art. 360 nr.4 cod. proc. civ.- la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per infrapetizione poiché la Corte di appello di Roma avrebbe omesso di provvedere in merito alla domanda, proposta in via gradata dall'istituto, di sospendere il giudizio, ex art. 295 cod.proc.civ., in attesa della definizione del giudizio per Cassazione;

5. il motivo è infondato;

6. va ricordato, infatti, che il dovere del giudice di pronunciare su tutta la domanda, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., va riferito appunto alla domanda, e dunque all'istanza con la quale la parte chiede l'emissione di un provvedimento giurisdizionale in ordine al diritto sostanziale dedotto in giudizio;

7. ne discende che non è configurabile un vizio di infrapetizione per l'omessa adozione da parte del giudice di un provvedimento di carattere ordinatorio, come quello relativo alla sospensione necessaria del giudizio, ai sensi dell'art. 295 cod.



proc. civ. (cfr. Cass. nr. 5246 del 2006; Cass. nr. 15353 del 2010; Cass. nr. 4120 del 2016; in motiv., § 5 Cass. nr. 11802 del 2020);

8. in applicazione dell'esposto principio, consegue il rigetto del ricorso;

9. le spese liquidate come da dispositivo, secondo soccombenza, sono distratte in favore dell'avvocato (omissis), dichiaratosi antistatario;

10. sussistono, altresì, i presupposti per il versamento del doppio contributo, ove dovuto.



P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.250,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato (omissis)

(omissis)

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-*quater*, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello previsto dallo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso, nell'adunanza camerale del 3 marzo 2022

IL PRESIDENTE
Dott. Umberto Berrino



Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni RUELLO




